



COMUNE DI VILLASPECIOSA

Provincia di Cagliari

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11.06.1991;

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 3.10.1991;

Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.02.1995 (L. 25.03.1993 n. 81, art.33);

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.10.2002

Segue Statuto vigente

COMUNE DI VILLASPECIOSA

(Provincia di Cagliari)

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Comune

1. - Il Comune di VILLASPECIOSA è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. - Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma, gonfalone

1. - Il Comune adotta, come segno distintivo, lo stemma che verrà riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. - Il Comune farà uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone che verrà riconosciuto con provvedimento del Consiglio Comunale. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3

Territorio

1. - Il Comune di VILLASPECIOSA comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. - Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Decimoputzu, Decimomannu, Uta, Siliqua. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Capoluogo del Comune è l'ambito in cui si trova la sede comunale.

3. - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a' sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. - Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione di altri Enti intermediari e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. - Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore della Sanità

1.- Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2.- nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3.- Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 6

Funzioni del Comune

nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza secondo il disposto degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

2. - Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta Comunale predispone annualmente un programma, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, relativo a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3. - Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4. - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. - Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art. 43 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
- b) turismo ed industria alberghiera (art. 47 del detto D.P.R. 348);
- c) agricoltura e foreste (art. 55 del detto D.P.R. 348);
- d) aree industriali ed artigianali attrezzate (art. 50 D.P.R. 348);
- e) partecipazioni a società di capitale per la gestione di servizi.

Art. 9

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. - Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. - Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore e su ogni possibile fonte di inquinamento (art. 23 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

3. - Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 18, comma 1, del presente Statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 11

Compiti del Comune

1. - Il Comune gestisce servizi propri a' sensi delle norme del capo I° titolo IV del presente Statuto.

2. - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. - Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 12

Albo pretorio

1. - Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 13

O r g a n i

1. - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco secondo il disposto dell'art. 30 comma I° della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Elezione e composizione

1. - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 15

Durata in carica

1. - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16

Consiglieri comunali

1. - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero

in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato, con apposito regolamento, secondo il disposto dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

7. - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 17

Competenze del Consiglio comunale

1. - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo secondo il disposto dell'art. 32 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

2. - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

3. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dal-

la legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

7. - Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

1. - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. - I regolamenti, divenuti esecutivi a' sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. - Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Commissioni comunali permanenti

1. - Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. - Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3. - Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. - Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. - Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 20

Commissioni speciali

1. - Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

2. - Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. - Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. - Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi, in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. - La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. - La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. - Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. - Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 22

Prima adunanza

1. - La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.

2. - Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. - La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.

4. - La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. - Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 29 e 30 del presente Statuto.

Convocazione del Consiglio Comunale

1. - Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.

2. - Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. - Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. - Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli Assessori o tra i presentatori.

5. - In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattr'ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. - Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 24

Consegna dell'avviso di convocazione

1. - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. - si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 25

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.

3. - I consiglieri che non intervengono ad un'intiera sessione sono dichiarati decaduti.

Art. 26

Astensione dei consiglieri

1. - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. - Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione e tutela.

Art. 27

Pubblicità delle sedute

1. - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi in cui si discuta di questioni concernenti persone o, a giudizio del Consiglio stesso, da esprimersi preventivamente, si abbia motivo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Presidenza delle sedute consiliari

1. - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. - Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. - Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta di cui all'art. 34, comma 1°, della Legge n. 142/90, sono presiedute dal consigliere anziano.
5. - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dall'Assessore delegato ai sensi dell'art. 48, 1° comma, del presente statuto.

Art. 29

Numero legale per la validità delle sedute

1. - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. - Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. - Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art. 30

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.
2. - Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. - Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. - In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. - Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 31

Verbalizzazione

1. - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza, e con il Consigliere anziano.

2. - Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra una determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. - Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. - il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 32

Pubblicazione delle deliberazioni

1. - Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a' sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sezione I^a - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta.

Art. 33

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio.

2. - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 34

La Giunta comunale

1. - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 35

Composizione e presidenza

1. - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

Art. 36

Assessori extraconsiliari

1. - Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. - La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. - Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la Giunta è composta.

4. - Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di leggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo la comunicazione dei nominativi da parte del Sindaco.

nità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2. - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3. - All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.

Art. 37

Durata in carica della Giunta

1. - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. - Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla nomina della nuova.

3. - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. - La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

3. - La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. - Il Sindaco e gli assessori della giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 39

Funzionamento della Giunta

1. - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. - La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
5. - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
7. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, dagli assessori e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. - La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. - In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. - Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio per la loro approvazione:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

Art. 41

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. - L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 42

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 32 del presente statuto.

Art. 43

Sindaco organo istituzionale

1. - Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo.
2. - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 44

Competenze del Sindaco quale capo
dell'Amministrazione comunale

1. - Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 43; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - f) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonchè gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni

degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; pro - muove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici, istituti comunali;

m) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendoli alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio a' sensi dell'art. 11 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, non - chè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti promuovendo periodiche conferenze con i rappresentanti dei soggetti interessati ed emanando direttive di coordinamento.

2. - Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 45

Delegazioni del Sindaco

1. - Il Sindaco, con proprio provvedimento, delega un assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.

2. - Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. - Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio e al Prefetto.

6. - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 72 e seguenti del presente statuto.

7. - Gli assessori, cui sia stata conferita delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività e servizi.

Art. 46

Potere di ordinanza del Sindaco

1. - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. " marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. - Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma " è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. - Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
3. - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Sezione 1^ - Criteri direttivi

Art. 48

Partecipazione dei cittadini

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, promuove gli organismi di partecipazione, adegua l'azione politico amministrativa ai principi di partecipazione, tiene conto e valorizza nella programmazione e nella gestione delle proprie attività l'apporto degli organismi di volontariato delle associazioni e delle altre forme di partecipazione.

2 - nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3 - L'amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Sezione 2^ - Riunioni, assemblee, consultazioni.

Art. 49

Riunioni e assemblee

1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, struttura e spazio idoneo.

Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. - Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo da approvarsi dalla giunta comunale.

4. - L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per dibattere problemi;

b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.

6. - le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 50

Consultazioni

1. - Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali, e sociali, nelle forme per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. - Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. - I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nelle deliberazioni che il Consiglio comunale assume sui rispettivi argomenti.

4. - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. - La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 51

Istanze, petizioni e proposte.

1 - Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel merito entro trenta giorni.

3 - Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 200 elettori.

4 - L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 56.

Art. 52

Referendum

1 - Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2 - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedono almeno 200 (duecento) elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4 - hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5 - sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6 - Il referendum è ammesso nelle materie di esclusiva competenza locale (materie di interesse locale), con le seguenti limitazioni:

- il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto;
- Il referendum non è ammesso per le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- non è ammissibile un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- il referendum non è ammesso in materia di tributi locali;
- se l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporta nuove spese a carico del Comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsioni di aumenti o istituzione di tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti;
- non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 53

Effetti del referendum consultivo

1. - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto;

2. - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro TRENTA giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 54

Disciplina del referendum

1. - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 55

Azione popolare

1. - Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. - La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 56

Pubblicità degli atti amministrativi

- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 57

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi e dei relativi diritti.

2. - Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 58

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, ~~del~~ l'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a' sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. - Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. - Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I

SERVIZI

Art. 59

Servizi pubblici comunali

1. - Il Comune nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 Ottobre 1986, n°902.

Art. 61

Aziende speciali ed istituzioni

1. - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. - Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a

maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. - l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali;

5. - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 62

Convenzioni

1. - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. - Le convenzioni devono stabilire fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie

Art. 63

Consorzi

1. - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo

le norme previste dall'art. 66 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64

Accordi di programma

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n°142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

UFFICI E PERSONALE

Art. 65

Organizzazione degli uffici e del personale

1. - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 66

Ufficio Comunale

1. - L'Ufficio comunale si articola in settori.

2.- Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente; finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. - Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".

4. - Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 67

Disciplina dello status del personale

1. - Sono disciplinati con il regolamento del personale: — 34 —

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. - Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. - L'Organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

4. - La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale;

5. - In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. - Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a' sensi dell'art.6 della Legge 29 Marzo 1983. n°93. che incidono sullo stato giuridico dei di-

pendenti e comportano modifiche della Pianta Organica.

— 35 —

Art. 68

Collaborazioni esterne

1. - Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettività determinati e con convenzioni a termine.

2. - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo;
- la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 69

Norme applicabili

1. - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. - La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. - La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 70

Stato giuridico e trattamento economico

1. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

Art. 71

Funzioni del Segretario

1. - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sè, o ad altro dipendente addetto al settore stesso la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2. - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco e, rispettivamente, con l'Assessore Anziano e il Consigliere Anziano.

RESPONSABILITA'

Art. 72

Responsabilita' verso il Comune

1. - Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.

3. - Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. - Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 73

Responsabilità verso i terzi

1. - Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. - La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omis-

sione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.

5. - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74

Responsabilità dei contabili

1. - il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 75

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. - La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 76

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. - Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa, tecnica e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi a' sensi degli artt. 17 e 42 del presente statuto.

2. - Il Segretario, unitamente al responsabile del servizio, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Pareri su proposte di deliberazioni

1. - Il Segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile del parere sotto il profilo di legittimità espresso a' sensi degli artt. 17 e 42 del presente statuto.

2. - Il Segretario è, altresì, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 78

Ordinamento

1. - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.
2. - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79

Attività finanziaria del Comune

1. - La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
2. - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. - nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. - Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimo-

nio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il responsabile di ragioneria e dell'ufficio tecnico.

2. - I Beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. - Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto a' sensi della Legge 21 giugno 1896, n°218.

Art. 81

Contabilità comunale: il bilancio

1. - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.

2. - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 Ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. - il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto a' sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 82

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 57 comma 8° Legge 8 Giugno 1990, n°142.

Art. 83

Attività contrattuale

1. - Agli appalti di lavori e servizi, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. - Il Consiglio Comunale delibera un regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente.

3. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale.

4. - la deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

5. - Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al secondo comma.

6. - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore delegato.

7. - Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 84

Revisione economico-finanziaria

1. - Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. — Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. - Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. - Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 85

Tesoreria

1. - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n°702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n°3.

2. - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n°142, nonché della stipulanda convenzione.

Controllo economico della gestione

1. - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. - Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. - La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
- 4 - Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art 1 bis del D L 1° Luglio 1986, n°318, convertito nella legge 9 Agosto 1986, n°488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 87

Partecipazione alla programmazione

1. - Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.

2. - Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. - La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 88

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. - Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. - L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 89

Pareri obbligatori

1. - Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. - Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla Legge, il Comune può prescindere dal parere.

3. - Il termine, previa motivata comunicazione all'Ente Locale interessato da parte dell'Amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato, per una sola volta, per un tempo pari a quello del termine originario.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n°142.
2. - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. - Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

Art. 91

Adozione dei regolamenti

1. - I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 92

Entrata in vigore

1. - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenu-

te pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. - Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. - Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.